



COMUNE DI SARDARA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

C.F. 82000170926	Piazza Gramsci, 1 – 09030 – SARDARA (VS)	P.IVA 00570460923
Tel. 070/934501 --- Fax 070/9386111 --- e-mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it --- affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it		
Resp. Settore: Dr. Ing. Pierpaolo Corrias	Settore Tecnico – Servizio Lavori pubblici	Resp. proced.: ing. Mario Pittaluga
Tel. 070/93450206-218 --- Fax 070/93450219 --- e-mail: ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it		

Sardara, 09.06.2020

Spett.le **DITTA**

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL PARCO COMUNALE DI VIA TIRSO, PER N. 7 MESI, RINNOVABILI, TRAMITE PUBBLICO INCANTO.

Riscontro Vostra nota del 08.06.2020.

Con riferimento alla Vostra nota pervenuta via mail il 08.06.2020, con la quale, in sunto, si chiede

"di rivalutare attentamente, dal punto di vista della opportunità e della legittimità, i seguenti aspetti:

- *Verificare circa la necessità di estendere al gestore del chiosco, tutto il sistema di sicurezza del parco (soprattutto nell'ottica dell'emergenza Covid-19.*
- *Valutare, in ragione di quanto sopra, circa la necessità di allegare ai documenti del bando, un DUVRI con dei contenuti così pesanti che, nella realtà delle cose, sono anche del tutto inapplicabili."*

si riscontra come segue.

La concessione -e la gestione- comprende non solo il chiosco, ma tutta l'area del Parco, eccettuati al momento i campi sportivi, interessati da lavori pubblici in corso.

Al gestore, oltre che ai "normali" oneri relativi all'esercizio della propria attività imprenditoriale basata sull'utilizzo del chiosco, è richiesto di **vigilare**, nell'ambito delle aree del Parco concesse, sul rispetto delle norme *pro tempore* vigenti in materia di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, di **sensibilizzare** l'utenza in merito e, ove necessario, di **segnalare** tempestivamente alle competenti autorità ogni irregolarità rilevata.

Ciò in quanto non è possibile per il Comune, dati gli orari normalmente previsti per l'apertura del Parco, provvedere direttamente con proprio personale: è proprio per tale motivo che il Parco viene dato in completa gestione.

A tal fine è richiesto di individuare:

- le diverse zone destinate alle attività previste;
- i presidi da porre in essere per garantire il contingentamento degli accessi;
- il dettaglio delle misure di distanziamento sociale, di sanificazione e di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19 in genere, nel rispetto dei vigenti protocolli.

Sono misure minime che, nella situazione attuale, devono essere poste in essere da parte di un gestore di un'area pubblica data in concessione. Vedasi -per analogia- l'Allegato 8 al D.P.C.M. 17.05.2020, recante al

paragrafo 1 "**Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari**"; in particolare il punto 1.2, "**Compiti del gestore**", stabilisce:

- 1) *Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:*
 - a) *manutenzione e controllo periodico;*
 - b) *pulizia periodica degli arredi;*
 - c) **supervisione degli spazi.**
- 2) *Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:*
 - a) **definendo e controllando dei suoi confini;**
 - b) *eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.*
- 3) *Eseguire la **supervisione degli spazi**, verificando in particolare che:*
 - a) *i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;*
 - b) *tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che **non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico** (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).*

Peraltro, si precisa che, al momento, non è vigente e non è prevista alcuna disposizione (tipicamente ordinanza sindacale) che limiti -una volta aperto al pubblico- l'accesso al Parco a un numero predeterminato di persone; e pertanto non sarebbe al momento necessario -da parte del gestore- provvedere ad alcun contingentamento degli accessi. Ma non è detto che tale limitazione, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conseguenti valutazioni delle Autorità preposte, non possa e non debba in futuro venire imposta.

Purtroppo è chiaro che gli oneri a carico del concessionario-gestore (peraltro non "staticamente" definiti, ma variabili, appunto, in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle relative misure di contenimento, ci auguriamo tutti sempre più favorevoli) saranno particolarmente gravosi; e che un'attività imprenditoriale quale quella prevista nel Parco, è -nelle attuali condizioni, di fatto- assai esposta ad un elevato fattore di rischio. È proprio per tale motivo che l'Amministrazione, pur considerando l'entità dell'effettivo introito concessorio per la passata annualità, ha valutato e stabilito di porre a base di gara un importo assolutamente modesto, rimettendo ai concorrenti interessati ogni valutazione di convenienza economica nel presentare la propria offerta.

Infine, per quanto attiene ai contenuti del DUVRI, si vuole precisare che, oltre ai contenuti già presenti nella versione relativa alla precedente annualità, sono stati introdotti i necessari nuovi contenuti relativi alla attuale situazione epidemiologica, ed in particolare un nuovo apposito articolo (**ART. 10, SICUREZZA COVID-19**), che semplicemente **riporta le indicazioni principali -e più pertinenti per il caso concreto- derivanti dai protocolli, documenti e linee guida attualmente vigenti**; cioè **nulla di innovativo, ma solo le previsioni/prescrizioni di documenti operativi oggi vigenti**, rese cogenti dall'articolo 1, comma 14, del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33:

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Distinti saluti

Responsabile del procedimento
ing. Mario Pittaluga

Il Responsabile del Settore
ing. Pierpaolo Corrias